



COMUNE DI NUORO

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 17.06.2014

Titolo 1

Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 *Oggetto del regolamento e composizione del tributo*
- Art. 2 *Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "iuc"*
- Art. 3 *Funzionario responsabile del tributo*
- Art. 4 *Dichiarazioni*
- Art. 5 *Riscossione*
- art 6 *Modalità di versamento*
- Art. 7 *Scadenze dei versamenti*
- Art. 8 *Competenza nella liquidazione*
- Art. 9 *Accertamento, sanzioni ed interessi*
- Art. 10 *Riscossione coattiva*
- Art. 11 *Contenzioso*
- Art. 12 *Rimborsi*
- Art. 13 *Somme di modesto ammontare*
- Art. 14 *Calcolo degli interessi*
- Art. 15 *Ravvedimento*

Titolo 2

Regolamento componente "IMU" (imposta municipale propria)

- Art. 16 *Oggetto del regolamento*
- Art. 17 *Soggetti attivi*
- Art. 18 *Soggetti passivi*
- Art. 19 *Aliquote e detrazioni d'imposta*
- Art. 20 *Base imponibile*
- Art. 21 *Area fabbricabile*
- Art. 22 *Fabbricato*
- Art. 23 *Abitazione principale*
- Art. 24 *Assimilazioni all'abitazione principale*
- Art. 25 *Definizione di terreno agricolo*
- Art. 26 *Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico*
- Art. 27 *Agevolazioni*
- Art. 28 *Esenzioni*
- Art. 29 *Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali*
- Art. 30 *Versamento.*

Titolo 3

Regolamento componente "TASI" (tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 31 *Oggetto del regolamento*
- Art. 32 *Presupposto della tassa*
- Art. 33 *Soggetti passivi*
- Art. 34 *Base imponibile*
- Art. 35 *Determinazione delle aliquote*
- Art. 36 *Indicazione analitica servizi indivisibili*
- Art. 37 *Scadenze di versamento*
- Art. 38 *Esenzioni*
- Art. 39 *Riscossione*

Titolo 4

Regolamento componente "TARI" (tassa sui rifiuti)

- Art. 40 *Oggetto del regolamento*
- Art. 41 *Presupposto*
- Art. 42 *Soggetti passivi*
- Art. 43 *Soggetto attivo*
- Art. 44 *Locali e aree scoperte soggetti al tributo*
- Art. 45 *Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*
- Art. 46 *Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 47 *Rifiuti assimilati agli urbani*
- Art. 48 *Produzione di rifiuti speciali non assimilati*
- Art. 49 *Esclusione dall'obbligo di conferimento*
- Art. 50 *Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*
- Art. 51 *Tariffa del tributo*
- Art. 52 *Determinazione della base imponibile*
- Art. 53 *Istituzioni scolastiche statali*
- Art. 54 *Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*
- Art. 55 *Determinazione delle tariffe del tributo*
- Art. 56 *Piano finanziario*
- Art. 57 *Periodi di applicazione del tributo*
- Art. 58 *Tariffa per le utenze domestiche*
- Art. 59 *Occupanti le utenze domestiche*
- Art. 60 *Classificazione e tariffe delle utenze non domestiche*
- Art. 61 *Tributo giornaliero*
- Art. 62 *Tributo provinciale*
- Art. 63 *Zone non servite*
- Art. 64 *Mancato svolgimento del servizio*
- Art. 65 *Riduzioni a favore di particolari categorie per utenze domestiche*
- Art. 66 *Ulteriori riduzioni*
- Art. 67 *Esenzioni e agevolazioni a favore di particolari categorie e soggetti in condizioni di grave disagio economico*
- Art. 68 *Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive*
- Art. 69 *Riduzione per l'avvio al recupero per le utenze non domestiche*
- Art. 70 *Condizioni d'uso particolari*

Titolo 5

Disposizioni finali

- Art. 71 *Abrogazione e norme di rinvio*

TITOLO 1
DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di Nuoro in conformità a quanto stabilito all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.(legge di stabilità 2014).

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili e, collegato alla loro natura e valore,
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

a. l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
- nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 2

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e le detrazioni dell'IMU;
- b) le aliquote e le detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
- c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto affidatario del servizio stesso.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta comunale designa, quale funzionario responsabile, il dirigente a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, previa disposizione del dirigente, il responsabile del servizio può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC (che comprende la componente IMU, TASI e TARI) su apposito modulo unico predisposto dall'Ente, entro trenta giorni dall'inizio della detenzione o occupazione dell'immobile o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione della detenzione o occupazione dell'immobile;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini della applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche per l'IMU.

7. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 5

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 6

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC viene effettuato mediante modello F24 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 7

SCADENZE DEI VERSAMENTI

1. Il versamento dell'IMU si articola in due scadenze: il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo.

2. Il versamento della TASI per l'anno 2014 si articola in due scadenze: il 16 ottobre e il 16 dicembre, fatta salva per ciascun anno d'imposta, diverse disposizioni di legge in merito alle scadenze.

3. il versamento della TARI per l'anno 2014 è fissato in numero 3 rate, due in acconto con scadenza 30 luglio, 30 ottobre e una terza (saldo) nel mese successivo all'approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio Comunale. Per gli anni successivi in numero di 4 rate, di cui tre in acconto con scadenza 30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre e l'ultima a saldo nel mese successivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio Comunale; tuttavia viene fatta salva la possibilità di ulteriore e diversa rateizzazione disposta dal Comune con apposito provvedimento per ciascun anno di applicazione del tributo.

4. È comunque consentito il pagamento di tutte e tre le componenti della IUC in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 8

COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per le componenti TARI, il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento debitamente precompilati.

Art. 9

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio del questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale delle entrate (in fase di approvazione), secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Ai sensi dell'Art. 1 comma 161 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

9. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dalla legge 218/1997 e dal regolamento comunale. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. Le somme liquidate o accertate dall'Ente, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo disposizioni normative vigenti.

Art. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per il tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni e integrazioni;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 11

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

4. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo marzo 2011 n. 23.

Art. 12

RIMBORSI

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

5. Ai sensi dell'Art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per la IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione

Art. 13

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 30 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni

amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 14

CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'Art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 15

RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'Art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'Art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

TITOLO 2
REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Art. 16

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente Regolamento, disciplina la componente IMU (Imposta municipale propria) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi.*
2. *L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.*

Art. 17

SOGGETTI ATTIVI

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione e lo Stato per quanto attiene agli immobili ad uso produttivo classificati nella cat.D).

Art. 18

SOGGETTI PASSIVI

1. *I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.*
2. *Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.*
3. *Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.*
4. *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.*

ART. 19

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. *Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.*
2. *Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
3. *Il diritto all'aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione e dalla documentazione richiesta e autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000.*
4. *L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.*
5. *Nel determinare le aliquote IMU, devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla legge secondo le quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge e fissata al 10,6 per mille nonchè le altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile deliberate al 31.12.2013.*

Art. 20

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5% i moltiplicatori previsti dall'Art. 13 comma 4 D.L. 201/2011.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione in conformità a quanto definito all'articolo 21 (area fabbricabile)

ART. 21 AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che comunque esprime un potenziale edificatorio.

2. Ai sensi dell'Art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. In considerazione della effettiva edificabilità del terreno l'imposta è ridotta del 25% qualora l'area fabbricabile non sia ancora urbanizzata o del 50% qualora l'area fabbricabile non sia ancora lottizzata.

4. Qualora l'area risulti inedificabile, il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. L'eventuale rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

6. Al fine di orientare l'attività di controllo del servizio tributi, la Giunta comunale determina, annualmente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. In mancanza s'intendono confermati i valori deliberati nell'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare a eventuali limitazioni quali la zona territoriale di ubicazione e la destinazione d'uso consentita, vincoli urbanistici, ridotte dimensioni e peculiari caratteristiche dell'area.

Art. 22 FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica

ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni previste per le aree fabbricabili.

Art. 23

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 24

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto e non eccedente il valore di 500 euro. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare".

2. Le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al comma 2 dovranno essere tassativamente dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini stabiliti nel precedente comma e dei documenti comprovanti il diritto all'agevolazione e assimilazione comporteranno la non applicazione del diritto all'agevolazione e/o assimilazione.

4. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 25

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

Art. 26

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'Art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata e dichiarata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che al fine di ottenere la riduzione allega e presenta idonea documentazione alla dichiarazione.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata all'ufficio tributi, dal proprietario, entro 30 giorni dal momento in cui l'ufficio tecnico comunale accerta e dichiara le condizioni di fatiscenza .

Art. 27

AGEVOLAZIONI

1. Si considerano abitazione principale ai fini delle aliquote e della sola detrazione di euro 200,00:

a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata e le detrazioni previste, deliberate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata e se il soggetto passivo ha un reddito annuo del nucleo familiare non superiore a 15.000;

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

c) l'unità immobiliare locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, ove il conduttore utilizzi l'abitazione quale dimora abituale, documentata con iscrizione nell'Anagrafe Comunale;

d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che ritiene di avere diritto all'aliquota agevolata, dovrà presentare domanda entro il termine della scadenza per il versamento della prima rata (16 giugno).

La domanda di tassazione agevolata, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena la nullità, tutti i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale della ditta individuale o della persona giuridica;

b) l'ubicazione dell'immobile e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;

c) copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate laddove necessaria;

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

Art. 28

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'Art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta, ai sensi dell'Art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) al coniuge che usufruisce della ex casa coniugale;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

5 L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

6I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

5. Si applicano le esenzioni previste dall'Art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. (per es. gli edifici adibiti al culto)

7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma e vengono riconosciute a seguito degli adempimenti prescritti al comma 3 dell'Art. 24 (Assimilazione all'abitazione principale)

Art. 29

ESENZIONE AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AGRO SILVO PASTORALI

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale e di coltivatore diretto, di cui all'Art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'Art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'Art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 30

VERSAMENTO

1. l'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. è dovuto per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno del decesso. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato antecedentemente alla morte del suo dante causa.

TITOLO 3
REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Art. 31

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 32

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 33

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 20% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo Art. 35. La restante parte (80%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. (comma 681 legge di stabilità 2014 fissa una ripartizione tra chi detiene l'immobile e chi invece è proprietario che va da un minimo del 10% a un massimo del 30%)

Art. 34

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU".

Art. 35

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, così come le riduzioni e le esenzioni sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. l'aliquota base della TASI è dell'1 per mille. Con deliberazione consiliare la stessa può essere ridotta fino al suo azzeramento..

3. *L'aliquota TASI unitamente a quella IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.*
4. *Il Consiglio Comunale per l'anno 2014 può disporre aliquote superiori all'1 per mille fino a un massimo del 2,5 per mille.*
5. *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 3 e 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (quindi sino a un massimo del 3,3 per mille) a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, delle detrazioni d'imposta tali da ingenerare benefici compensativi sulla stessa tipologia di immobili come quelle previste per l'IMU.*
6. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille*

Art. 36

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 37

SCADENZE DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI per l'anno 2014 si articola in due scadenze: il 16 ottobre e il 16 dicembre, fatta salva per ciascun anno d'imposta, diverse disposizioni di legge in merito alle scadenze.

Art. 38

ESENZIONI

1. *Sono esenti dalla Tasi gli immobili posseduti dallo Stato e quelli posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a fini istituzionali.*
2. *Si applicano altresì le esenzioni previste dall'Art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/1992. (per es. gli edifici adibiti al culto). e quelle di cui all'Art. 91 bis D.L. n.1 del 2012 in merito agli immobili di enti non commerciali.*

Art. 39

RISCOSSIONE

1. *La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili posseduti o detenuti.*

TITOLO 4
REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)

Art. 40

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui Rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.*
2. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia applicabili al tributo.*
3. *La tariffa del tributo Tari si conforma alle disposizioni previste nel D.P.R. 158/1999 e relativi allegati.*

Art. 41

PRESUPPOSTO

1. *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.*
2. *Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*
3. *La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei servizi per l'erogazione idrica, elettrica, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine della produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche tale presunzione è integrata dal rilascio, anche in forma tacita di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività economica.*
4. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero dal tributo.*

Art. 42

SOGGETTI PASSIVI

1. *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.*
2. *In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
3. *Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.*
4. *Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Art. 43

SOGGETTO ATTIVO

1. *Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo. Ai fini della prevalenza si considera anche l'eventuale superficie esclusa o esentata dal tributo.*

Art. 44

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali commerciali laddove è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 45

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte che non possono produrre rifiuto o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuto in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere, locali destinati a alla stagionatura e essiccazione senza lavorazione e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, anditi e simili
 - edifici adibiti in via permanente o esclusiva al culto religioso escluse le abitazioni dei ministri del culto e i locali dove si svolgono attività non strettamente connesse all'esercizio del culto
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva
 - i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi Istituzionali di proprietà dell'Ente;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 46

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e approvato con deliberazione C.C. n. 2 in data 16/02/2012 ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 47

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel D. Lgs 152/2006.
2. Per quanto riguarda i criteri e le condizioni di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi si rimanda a quanto riportato nel titolo III del regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione C.C. n. 2 in data 16/02/2012.
3. I rifiuti speciali non pericolosi, definiti assimilati per qualità e quantità dal predetto regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta e dell'individuazione della tariffa saranno trattati con la stessa procedura dei rifiuti solidi urbani.

Art. 48

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente mediante specifica documentazione non è in grado di circoscrivere la parte di superficie produttiva di rifiuti speciali e vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento del tributo distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% Detassazione
Officine Meccaniche	30
Autofficine per riparazioni di veicoli	30
Autofficine di elettrauto	20
Carrozzerie	40
Falegnamerie con verniciatura	20
Laboratori odontotecnici, dentistici e radiologici	15
Laboratori di analisi	20
Distributori di carburante	20
Altre attività artigianali ed industriali che risultino nelle medesime Condizioni delle precedenti attività	15

3. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare mediante la dichiarazione Tari, da presentarsi entro il 30 giugno successivo alla data di occupazione o detenzione del locale, le superfici produttive di rifiuti speciali nonché idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture quietanzate, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 49

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 50

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 51

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base dei criteri determinati con il regolamento in applicazione del D.P.R. 158/1999.

Art. 52

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

Art. 53

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 54

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anche nell'ipotesi di servizio

mediante sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

2. I costi del servizio sono definiti entro il 30 settembre di ogni anno e approvati dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre secondo il Piano Finanziario degli interventi e la Relazione Illustrativa redatti dall'affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento, della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Il Comune esercita in ogni caso un costante monitoraggio sulla corretta attuazione del Piano Finanziario da parte dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani attraverso la consegna da parte del medesimo di appositi e dettagliati rapporti a scadenze prestabilite.

Art. 55

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento di cui al dpr 158/1999.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999 la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 56

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, Art. 1 della legge n. 147/2013. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di cui al precedente Art. 55.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 57

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al 1° giorno del mese successivo a quello in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia stata tempestivamente presentata, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 58

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

-Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/99.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

La regione Sardegna secondo la Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT, ricade al Sud:

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni	
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Tali coefficienti saranno determinati su base annua e/o contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Qualora non intervenga una delibera annuale, restano validi i coefficienti dell'anno precedente.

Per l'anno 2014 i coefficienti da applicare sono quelli minimi previsti dal D.P.R. 158/99.

Art. 59

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. *Per la componente TARI relativa alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello dichiarato e/o quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.*

2. *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di studenti fuori residenza, servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori dal Comune di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai dieci mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (es. : pagamento del tributo in altro comune, contratto di locazione del soggetto che dimora altrove etc.).*

3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella denuncia, o quelli risultanti dai registri dell'Anagrafe.*

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. *Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.*

5. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in quelli risultanti dai registri dell'Anagrafe.*

6. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*

7. *Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.*

8. *Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio Tributi od del soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione, presentando entro 30 giorni apposita dichiarazione di variazione o comunque entro e non oltre il termine prefissato dall'Art. 4.*

Art. 60

CLASSIFICAZIONE E TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. La quota fissa e la quota variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni rispettivamente di quanto prescritto al punto 4.3 (quota fissa – tabella 3a) e al punto 4.4 (quota variabile tabella 4a) Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITÀ PER COMUNI > 5000 ABITANTI		Coef.minimi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45
2	Cinematografi e teatri	0,33
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63
5	Stabilimenti balneari	0,35
6	Esposizioni, autosaloni	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,01
8	Alberghi senza ristorante	0,85
9	Case di cura e riposo	0,90
10	Ospedali	0,86
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90
12	Banche ed istituti di credito	0,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42
28	Ipermercati di generi misti	1,65
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35
30	Discoteche, night club	0,77

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITÀ' PER COMUNI > 5000 ABITANTI		Coef.minimi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00
2	Cinematografi e teatri	2,90
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53
5	Stabilimenti balneari	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	3,03
7	Alberghi con ristorante	8,92
8	Alberghi senza ristorante	7,50
9	Case di cura e riposo	7,90
10	Ospedali	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90
12	Banche ed istituti di credito	4,20
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50

25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	13,70
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	13,77
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	38,93
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	14,53
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	29,50
30	<i>Discoteche, night club</i>	6,80

Per l'anno 2014 i coefficienti da applicare sia per la parte fissa che per quella variabile del tributo sono quelli minimi previsti dal D.P.R. 158/99.

Art. 61

TRIBUTO GIORNALIERO

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.*
2. *L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*
3. *La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.*
4. *La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.*
5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.*
6. *L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.*
7. *Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.*
8. *L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.*

Art. 62

TRIBUTO PROVINCIALE

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs 504/92.*
2. *Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.*

Art. 63

ZONE NON SERVITE

1. *Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.*
2. *Il tributo è dovuto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella seguente misura:*
 - a) *pari 40% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera 1000 metri e fino a 1500 metri;*
 - b) *pari al 30% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera 1500 metri e fino a 3000 metri;*

c) pari al 20% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera i 3000 metri.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; non si applica alle altre utenze domestiche e non, tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, punti di conferimento automatizzati od infrastrutture equivalenti messe a disposizione dell'utenza.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione

Art. 64

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 65

RIDUZIONI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai contribuenti TARI si applica la tariffa in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;

d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione inerente il compostaggio è subordinata alla presentazione di un'istanza che autocertifichi di essere in possesso di una compostiera e di aver attivato senza alcuna interruzione nel corso dell'anno il compostaggio. L'ente comunque procederà a effettuare a campione i controlli volti a verificare l'uso costante della compostiera.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

4. L'istanza, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena della nullità, tutti i seguenti elementi:

a) l'indicazione degli estremi anagrafici del contribuente, e nel caso di persone giuridiche denominazione o ragione sociale, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale della ditta individuale o della persona giuridica;

b) l'ubicazione dell'immobile e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dal presente articolo;

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria.

e) la dicitura che attesti sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni di cui alla l.445/90 di essere in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la riduzione.

Art. 66

ULTERIORI RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta dell'80% nella parte fissa e nella parte variabile, limitatamente ai locali:

a) occupati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria (Art. 10, comma 1 lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs 460/97)*;

b) adibiti ad attività di solidarietà sociale quali centri di accoglienza, convitti per minori e persone disagate, attività socio educative svolte da confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano.

2. Per le abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni che percepiscono un reddito annuo per nucleo familiare non superiore a € 15.000 o per quelle occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92 e che percepiscono un reddito familiare annuo non superiore a € 15.000, si applica una riduzione del 10%.

3. In relazione tale fattispecie si applicano i commi 2,3,4 dell'articolo 66.

4. Tali agevolazioni non sono cumulabili e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 67

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

2. La tariffa si applica nella misura ridotta dell'80% per la parte fissa e variabile alle scuole paritarie di ogni ordine e grado.

3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Il contribuente che ritiene di avere diritto all'esenzione di cui al presente articolo, dovrà presentare domanda, entro il termine della scadenza per la presentazione della dichiarazione d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, ovvero, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti che danno diritto alla riduzione.

5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena la nullità, tutti i seguenti elementi:

a) l'indicazione degli estremi anagrafici del contribuente;

b) l'ubicazione dell'immobile e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dal presente articolo;

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

Art. 68

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Anche in relazione tale fattispecie si applicano i commi 2,3,4 dell'articolo 59.

Art. 69

RIDUZIONE PER L'AVVIO AL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella parte variabile .

2. Per recupero s'intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett t) del d.lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e ulteriore attestazione di aver destinato l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l'eventuale conferimento anche parziale, al pubblico servizio

4. Qualora non sia possibile effettuare tale quantificazione, la riduzione, corrisponderà al 30% del tributo nella parte variabile.

5. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare l'attestazione di cui sopra, comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero all'attenzione dell'ufficio Ambiente e Tributi.

6. Compatibilmente con quanto disposto all'Art. 48 del presente regolamento gli immobili di superficie superiore ai 500 mq che dimostrano di aver avviato al recupero quantità di rifiuti assimilati avranno diritto a una riduzione alternativa tra quella prevista per l'avvio al recupero e quella relativa al pagamento del tributo per la superficie eccedente i 500 mq. previa verifica definita dall'ufficio Tributi e Ambiente

Art. 70

CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

1. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di dichiarazione e di corresponsione della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71

ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO

1. *Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono soppresse tutte le norme precedentemente approvate dall'Ente in quanto incompatibili con il presente regolamento.*
2. *Dal 1 gennaio 2014 s'intendono espressamente abrogati il regolamento Tares approvato con atto C.C. del 24.10. 2013 n.41 e il regolamento IMU approvato con atto C.C. del 24.10.2013 n. 43*
3. *Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti.*